

SCHEDA

COMPETITIVITA' SETTORE AGRICOLO

(A.S. 1328-B - APPROVATO DEFINITIVAMENTE)

DDL COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO**(A.S. 1328-B)**

L'A.S. 1328-B, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Collegato alla manovra di finanza pubblica), è stato approvato dal Senato in via definitiva il 6 luglio con profonde modifiche rispetto al testo presentato dal Governo. Da esso erano già state espunte, in prima lettura, alcune norme che ne costituivano l'ossatura originaria, in conseguenza della loro introduzione in altri provvedimenti già divenuti legge¹ e ne erano state introdotte di nuove. Il disegno di legge era stato poi ulteriormente modificato alla Camera, espungendone, in particolare, le disposizioni in materia di pesca - oggetto di uno specifico disegno di legge attualmente all'esame della Camera - ed arricchito di nuove norme.

Quanto ai contenuti del disegno di legge approvato, il Titolo I (articoli 1-14) reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare.

L'articolo 1 introduce alcune norme di **semplificazione in materia di controlli**, che vanno ad aggiungersi a quelle, assai rilevanti, contenute nel decreto legge n. 91/2014, in particolare l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole. Sinteticamente, il disegno di legge introduce misure di semplificazione:

- per i possessori di oliveti che producono olio per l'autoconsumo e dunque in quantità limitate, che non sono tenuti all'obbligo di costituire od aggiornare il fascicolo aziendale come richiesto invece agli altri produttori;
- di alcuni obblighi in materia di prevenzione antincendio per i produttori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi;
- in materia di attribuzione del diritto di prelazione per gli imprenditori agricoli confinanti con i fondi offerti in vendita;
- in materia di pastorizia transumante;
- in materia di costituzione di consorzi di tutela per i prodotti agroalimentari e i vini DOP e IGP;

¹ In particolare, sono confluiti nel decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014: - i commi da 1 a 4 dell'articolo 1, espunti perché introdotti all'articolo 1 (recante tra l'altro disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole ed istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole) e all'articolo 1-bis (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) del citato decreto; l'originario articolo 8 del disegno di legge, confluito seppur modificato nell'articolo 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy) del decreto; l'articolo 10, riproposto identico all'articolo 6-bis (disposizioni per i contratti di rete) del decreto; l'originario articolo 13, ora art. 7-bis (Interventi a sostegno delle imprese condotte dai giovani) del decreto-legge. Sono stati inoltre soppressi in sede di esame in Commissione l'articolo 4, recante disposizioni in materia di contratti agrari, e l'articolo 9 (Marchio identificativo della produzione nazionale).

Ufficio legislativo

- di passaporti per gli animali di specie bovina se destinati alla sola commercializzazione nazionale;
- nel sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con il decreto-legge n. 91 del 2014, le cui competenze sono estese al settore dell'innovazione tecnologica, dell'agricoltura di precisione e di trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario;
- nella previsione di procedure di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche relative agli ammendanti industriali;
- nell'imputazione dei costi delle attività di controllo relative alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi.

L'articolo 2 introduce l'obbligo di prevedere, nello statuto dei **consorzi di tutela**, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo tale da garantire l'**equilibrio di genere**².

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di **servitù**, stabilendo che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni di gas e per la trasmissione di energia geotermica per consentire l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali. L'esecuzione dei lavori deve essere autorizzata dal sindaco competente, tenendo conto della stagionalità delle colture e dell'esigenza di evitare danni alle coltivazioni. E' fatto obbligo di ripristino della strada e l'eventuale risarcimento del danno.

L'articolo 4 prevede la **riduzione di termini per i procedimenti amministrativi** relativi all'esercizio delle attività agricole, stabilendo per essi l'applicazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive o forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali in materia. E' inoltre prevista la riduzione a sessanta giorni del termine entro cui deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni competenti il provvedimento finale relativo a istanze presentate dai Centri di assistenza agricola (CAA).

L'articolo 5 **delega il governo al riordino e alla semplificazione** della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali³, attraverso la raccolta in un codice agricolo ed in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. Sono dettati criteri e principi direttivi specifici tesi alla semplificazione, all'abrogazione espressa di norme obsolete e all'eliminazione di duplicazioni, al coordinamento delle disposizioni vigenti, anche di livello europeo, alla riduzione dei tempi per i procedimenti, all'armonizzazione della normativa sui controlli. E' previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto, e il doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 delega il Governo in materia di **società di affiancamento per le terre agricole**, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante la predisposizione di norme sulle forme dell'affiancamento tra anziani agricoltori o

² E' stato soppresso invece alla Camera l'articolo recante disposizioni per rafforzare le garanzie in materia di sicurezza agroalimentare, attraverso modifica del codice penale, che aumentava le multe previste per contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche tipiche o denominazioni d'origine.

³ E' stato soppresso alla Camera il riferimento al riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ed introdotto quello relativo a silvicoltura e filiere forestali.

pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli. Il decreto legislativo previsto, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, deve, tra l'altro, stabilire la durata del processo di affiancamento, prevedere criteri di assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali per favorire il processo, definire modalità di conclusione (tramite subentro o trasformazione in contratto di conduzione da parte del giovane o forme di compensazione diverse, in alternativa), nonché stabilire le forme di compartecipazione agli utili.

L'articolo 7 reca disposizioni a **sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche**, tramite l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB) per la gestione dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi a agricoltura ed acquacoltura biologiche. Con decreto del Ministero delle Politiche agricole sono definiti modelli di notifica dell'attività, programmi di produzione, registri aziendali e relazioni di ispezione. Le regioni già dotate di sistemi informatici per il biologico sono tenute ad attivare sistemi di cooperazione applicativa per garantire il flusso di informazioni con il SIB. Il Ministero delle politiche agricole deve inoltre istituire l'elenco pubblico degli operatori del biologico.

Gli articoli da 8 a 14 sono stati introdotti in sede di esame alla Camera⁴. L'articolo 8 introduce disposizioni in materia di **masi chiusi**, stabilendo che sia obbligatorio esperire il tentativo di conciliazioni in caso di controversie.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di **indennità espropriative giacenti**, in virtù delle quali le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole vengono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto a tali indennità (intese quali somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza; tale presunzione vale qualora agli atti delle ragionerie dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie).

L'articolo 10 ridetermina l'entità del contributo dovuto - in occasione della prima immissione del prodotto - al **Conoe** (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti) in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. La congruità del contributo è verificata annualmente dal Ministero dell'ambiente sulla base della documentazione fornita dal Conoe. Sono esclusi dall'applicazione del contributo alcuni oli e grassi (tra gli altri, oli extravergine di oliva, oli di oliva vergini, oli e grassi a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette).

L'articolo 11 stabilisce che le imprese agricole possano aderire ai **Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti** previsti dal codice dell'ambiente attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono. Si dispone inoltre che non imprese agricole non siano obbligate all'iscrizione ai consorzi per il recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, né soggette alla relativa contribuzione. Infine, viene

⁴ *Soppresso l'articolo 8 del testo Senato, che stabiliva non fosse considerato subappalto l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20mila euro a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.*

ridotta la sanzione per i produttori e utilizzatori di imballaggi che non adempiono all'obbligo di raccolta.

L'articolo 12 dispone che l'attività di **manutenzione del verde pubblico o privato**, affidata a terzi, possa essere esercitata esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità, rilasciato dopo appositi corsi di formazione, per il possesso di determinate competenze.

L'articolo 13 stabilisce che, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, essa possa essere fornita mediante fidejussione bancaria rilasciata, oltre che da aziende di credito, anche dai **consorzi di garanzia collettiva dei fidi** iscritti nell'albo degli intermediari finanziari.

L'articolo 14, recante disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari, modifica il decreto-legge n. 51 del 2015, stabilendo che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possano agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei **contratti di cessione di latte crudo**.

Il Titolo II (articoli 15 e 16) reca disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 15 reca **delega** al governo per **il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Mipaaf**, per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione del **settore ippico** e per il riordino dell'**assistenza tecnica agli allevatori**. Per quanto riguarda gli enti vigilati, sono dettati principi e criteri direttivi specifici, al fine generale di razionalizzare la spesa pubblica e garantire l'ottimo utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, ridurre il ricorso a contratti con esterni, procedere alla revisione delle competenze e al riordino degli enti, garantendo indipendenza, terzietà, e alta qualificazione scientifica dei componenti gli organi. Si dispone, in particolare, la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attraverso la revisione delle funzioni dell'Agenzia e del modello di coordinamento con gli organismi pagatori a livello regionale, ottimizzando l'accesso alle informazioni, uniformando costi di gestione; - il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggior unitarietà ed efficacia, anche attraverso la razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol; - la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi per stimolare la competitività del settore. Per quanto riguarda il settore ippico, si prevede il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse estere, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, attraverso la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario ed un aumento della raccolta, nonché l'istituzione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali. Per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, si stabilisce, tra l'altro, la riorganizzazione del sistema di consulenza del settore, con l'obiettivo di

liberalizzarlo; l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza, la conservazione della biodiversità animale e la valorizzazione delle razze autoctone; la possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'articolo 16 istituisce presso ISMEA la **Banca delle terre agricole**, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e aziende agricoli, accessibile sul sito internet ISMEA per gli utenti registrati. Sono fornite informazioni su caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni, sulle procedure di accesso alle agevolazioni, sugli eventuali programmi o progetti di ricomposizione fondiaria presentati da ISMEA.

Il Titolo III⁵ (articoli 17-22) reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. L'articolo 17, introdotto alla Camera, stabilisce - per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare - l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 18 dispone in materia di **assunzione congiunta di lavoratori** stabilendo che essa possa essere effettuata da imprese legate da contratto di rete qualora almeno il 40% di esse siano imprese agricole, abbassando tale percentuale dal 50 al 40 %.

L'articolo 19 reca disposizioni per **agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europeo**, prevedendo che le pubbliche amministrazioni forniscano ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni ed elaborino specifiche procedure di gestione delle istanze tese ad agevolare la fruizione degli aiuti. Viene inoltre resa obbligatoria l'acquisizione in via telematica di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il SIAN. Alla Camera è stato inoltre previsto che i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari possano accedere alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, pur limitatamente a quelle utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20, al fine di favorire **interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, demanda all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA (subentrato al soppresso Istituto per lo sviluppo agroalimentare - ISA) l'effettuazione di interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, come individuati dalla normativa europea ed interna, ed in società il cui capitale sia posseduto ad almeno il 51% da imprenditori, cooperative o organizzazioni di produttori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica dei medesimi prodotti. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, ISMEA opera come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale o prestiti obbligazionari. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite erogazione di mutui. Con decreto del Mipaaf sono definiti criteri e modalità degli interventi.

⁵ *Compreso nel Titolo III, l'articolo 11 del disegno di legge approvato al Senato (interventi finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare) è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera*

L'intervento a condizioni agevolate da parte di ISMEA è subordinato all'approvazione, da parte della Commissione europea, di apposito regime di aiuti.

L'articolo 21 **delega** il governo al **riordino degli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi** in agricoltura e per la regolazione dei mercati, attraverso la revisione della normativa esistente, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, la disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie o causati da fauna selvatica, e la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati.

L'articolo 22 reca disposizioni per lo **sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale**⁶, stabilendo che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta o da agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale, nei mercati agricoli di vendita diretta.

Il Titolo IV, diviso in 8 Capi, reca disposizioni relative a singoli settori produttivi. Il Capo I (articoli da 23 a 30) reca disposizioni in materia di **prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro**, definendo e stabilendo requisiti dei singoli prodotti, dettando norme in materia di etichettatura e confezionamento, stabilendo sanzioni in caso di violazioni. Per la clausola di mutuo riconoscimento, le disposizioni dettate al Capo I non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati o commercializzati in altro Stato membro dell'UE o dell'EFTA.

Il Capo II (artt. 31 e 32) reca disposizioni per il **sostegno al settore del riso**, delegando il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati al sostegno del riso prodotto, venduto o immesso al consumo sul territorio nazionale, con specifici criteri di delega relativi a salvaguardia delle varietà tipiche, tutela del consumatore, istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, definizione di un apparato sanzionatorio adeguato. Sono poi introdotte misure per favorire la tracciabilità del riso attraverso l'uso di specifici sistemi informatici.

L'articolo 33 (Capo III) esenta i **piccoli produttori di burro** dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 (Capo IV) introduce disposizioni in materia di **apicoltura e prodotti apistici**. Sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, l'autorizzazione alla distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, ed è permesso agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita.

Il Capo V (artt. 35 e 36) interviene in materia di produzione di **birra artigianale**, dandone una definizione e prevedendo risorse per favorire la filiera del luppolo.

⁶ *Soppressa alla Camera la previsione che, nelle gare concernenti servizi di fornitura per mense scolastiche ed ospedaliere, siano introdotti criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli ed ittici e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta o derivanti da agricoltura biologica.*

L'articolo 37 (Capo VI) introduce una definizione del **fungo cardoncello**.

L'articolo 38 (Capo VII) esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di **cinghiali** stabilito nel collegato ambientale.

Il Capo VIII (artt. 39 e 40) reca disposizioni in materia di **pesca ed acquacoltura**. L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 4 del 2012, che reca misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di una maggiore uniformità alle disposizioni europee in materia di contravvenzioni, sanzioni, pene accessorie per violazioni in materia di pesca, con una particolare attenzione per la pesca sottotaglia. L'articolo 40 introduce misure di **contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne**.

Il Titolo V⁷ (articolo 41) interviene in materia di rifiuti agricoli, escludendo dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.

L'articolo 42 (Titolo VI) reca infine disposizioni per la copertura finanziaria.

⁷ Sostituisce interamente il Titolo V come approvato dal Senato, che modificava l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 che ha istituito la Rete del lavoro agricolo di qualità, così da renderlo uno strumento operativo capace di favorire - nell'interazione con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura - politiche attive per il lavoro e il contrasto del lavoro sommerso.